

SILENZIO-ASSENSO SUL PERMESSO DI COSTRUIRE

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 25-07-2012, n. 2083	<p>Attraverso la riforma dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) il nuovo procedimento di rilascio del permesso di costruire rientra fra i procedimenti di formazione tacita degli atti autorizzativi, come previsti e disciplinati in via generale dall'art. 20 della legge 241/1990 (rubricato "silenzio assenso").</p> <p>Il testo dell'art. 20 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), laddove prevede il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del governo del territorio; di conseguenza esso prevale sulle norme regionali di dettaglio.</p>
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 18-01-2013, n. 81	<p>Ogni atto deve trovare, infatti, il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere e il nuovo testo dell'art. 20 del Testo Unico dell'edilizia, laddove prevede il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del governo del territorio, che non può essere in alcun modo disatteso.</p> <p>(...) le modifiche normative intervenute prima della formale adozione debbono essere osservate dalla P.A. medesima, in adesione al principio del tempus regit actum.</p> <p>In definitiva, deve ritenersi che sull'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 20 del 2009, del fabbricato di proprietà si sia formato il silenzio-assenso, il quale può essere rimosso solo mediante l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., misura di autotutela che consente di contemperare il ripristino della legalità con l'esigenza, pure avvertita dal legislatore, di rendere effettivamente praticabile l'istituto del silenzio accoglimento .</p>
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-02-2013, n. 192	<p>Pertanto, l'eventuale nuovo decorso del procedimento è avvenuto sotto la vigenza del nuovo testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 introdotto dall'art. 5, comma 2, lett. a), num. 2, del D.L. n. 70 del 2011 (diventato num. 3 per effetto della legge di conversione, L. n. 106 del 2011), il quale, tuttavia, non sembra più contemplare la formazione, sulla domanda di permesso di costruire, del cd. silenzio inadempimento, legittimante l'azione ex artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104 del 2010.</p> <p>Il nuovo art. 20, nel testo introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, infatti, contempla unicamente le fattispecie del silenzio assenso (comma 8), nonché, per i casi (come quello ora in esame) di intervento su aree sottoposte a vincolo, del silenzio assenso ovvero, nell'ipotesi di parere negativo dell'autorità tutoria, del silenzio diniego (commi 9 e 10).</p>
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 6-6-2012, n. 445	<p>A quanto appena esposto occorre aggiungere, per completezza, che la rilevanza della disciplina sopravvenuta ai fini della fattispecie in esame discende dai noti insegnamenti della giurisprudenza e della dottrina, secondo le quali, ove sopraggiungano modifiche normative in un momento in cui la fase costitutiva del procedimento non si è ancora conclusa, di siffatte modifiche la P.A. dovrà tenere</p>

conto, in base al principio tempus regit actum. Con riferimento proprio ad una fattispecie di silenzio inadempimento, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene in questo caso la P.A. conservi il potere di provvedere pur dopo lo spirare del termine di conclusione del procedimento, le modifiche normative intervenute prima della formale adozione debbono essere osservate dalla P.A. medesima, in adesione al principio tempus regit actum. Donde, per tal verso, la conferma dell'inammissibilità del gravame, senza che ciò comporti un vulnus di tutela per gli odierni ricorrenti, che potranno, se del caso, proporre l'azione di accertamento dell'avvenuta formazione, nella fattispecie de qua, del silenzio assenso (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1265).
